

MANIFESTAZIONI SPORTIVE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE

Per **competizione sportiva su strada** si intende una manifestazione svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico e può avere carattere sia di tipo agonistico che non agonistico.

Si definiscono **Manifestazioni sportive competitive** su strada quelle manifestazioni di carattere agonistico svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".

Il carattere agonistico dell'evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
- esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Le gare sportive si distinguono in:

- gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
- gare con veicoli a motore.
-

Sono escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Una manifestazione sportiva **NON competitiva** è una manifestazione che non comporta lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Queste manifestazioni non rientrano pertanto tra quelle definite dall'articolo dal [Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9](#).

Le manifestazioni sportive **competitive** sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi dell'Art. 9 del Codice della Strada ed art. 123 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. Il rilascio di tale autorizzazione è di competenza del Comune ove si svolge la manifestazione. Qualora questa si svolga su strade di competenza di più comuni, il rilascio della relativa autorizzazione spetta alla Provincia o alla Regione di appartenenza dei comuni medesimi.

Per l'organizzazione della manifestazione è necessario:

- aver stipulato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e che i partecipanti siano in possesso di una certificazione di buona salute rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 28/02/1983;
- il possesso del **Nulla Osta** della federazione sportiva di riferimento;
- aver preso visione delle condizioni del manto stradale dove si svolgerà la manifestazione dichiarandone l'idoneità per effettuarvi la gara;
- predisporre un apposito servizio di scorta tecnica avvalendosi di personale proprio ovvero degli organi di polizia al fine assicurare, durante lo svolgimento della manifestazione, le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie.
- di provvedere, al ripristino dei luoghi e delle strade interessate dall'evento.

Le manifestazioni sportive motoristiche, ad esclusione delle gare di regolarità a cui partecipano i veicoli ex art. 60 C.d.S. con velocità non superiore a 40 Km/h, devono inoltre essere inserite nel programma annuale delle competizioni motoristiche su strada così come previsto dalla relativa Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *(solo per manifestazioni sportive motoristiche competitive e ad esclusione delle gare di regolarità a cui partecipano i veicoli ex art. 60 C.d.S. con velocità non superiore a 40 Km/h)*

Per le competizioni sportive che si svolgono su strade di proprietà, deve essere acquisito preventivamente il nulla osta dei soggetti proprietari delle strade. Questo vale per i soggetti privati ma anche per i soggetti pubblici proprietari delle strade *(es. per strade provinciali che si trovano in territorio comunale occorre il parere della Provincia)*. Se tali manifestazioni interessano strade di competenza di più comuni, gli organizzatori dovranno prendere contatto con l'amministrazione pubblica sovraordinata (es Provincia o Regione).

REQUISITI

REQUISITI OGGETTIVI

- Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative alle Manifestazioni sportive competitive e non competitive, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> : Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.